



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DI GIAMAICA PER ELIMINARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PER PREVENIRE LE EVASIONI E LE ELUSIONI FISCALI, CON PROTOCOLLI, FATTO A KINGSTON IL 19 GENNAIO 2018

Art. 4 (Protocollo aggiuntivo)

DI UN CASO PRIMA DELLA CONCLUSIONE DELL'ARBITRATO

Ai fini dell'Articolo 26 dell'Accordo e degli Articoli da 1 a 8 del presente Protocollo, la procedura amichevole nonche' la procedura arbitrale riguardante un caso si conclude se, in qualsiasi momento dopo la presentazione di una richiesta di arbitrato e prima che il collegio arbitrale abbia comunicato la propria decisione alle autorità competenti degli Stati contraenti:

- a) le autorità competenti raggiungono un accordo amichevole per risolvere il caso; o
- b) la persona che ha sottoposto il caso ritira la richiesta di arbitrato o la richiesta di procedura amichevole.

Versione in vigore dal 5 agosto 2020 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

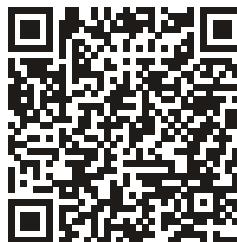
Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Giamaica per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocolli, fatto a Kingston il 19 gennaio 2018
Estremi	Legge 17 luglio 2020, n. 93
Partizione	Protocollo aggiuntivo
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 5 agosto 2020

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-93-2020/protocollo-aggiuntivo-art-4>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it

aggiuntivo)

aggiuntivo)

